

REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/88 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 1988****relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4100/87 per una certa varietà di polivinilpirrolidone**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4100/87 (1) il Consiglio ha aperto per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, un contingente tariffario comunitario a dazio zero, il cui volume è stato fissato a 70 tonnellate;

considerando che dai dati più recenti riguardanti tale prodotto nell'anno in corso risulta che il supplemento di fabbisogno di importazioni nella Comunità da paesi terzi ammonta nell'immediato a 90 tonnellate; che pertanto occorre aumentare il volume del contingente di detta quantità per tener conto del fabbisogno constatato; che al fine di salvaguardare il carattere comunitario del contin-

gente tariffario in oggetto conviene assegnare l'intero supplemento del volume alla riserva comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4100/87 per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00 è portato da 70 a 160 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

(1) GU n. L 383 del 31. 12. 1987, pag. 20.